

Procedimento n. 4061
Giudice Dott.ssa Julia Dorfmann
Udienza dell'11/03/2021

Note scritte per il verbale
dell'udienza fissata per l'11 marzo 2021

I ricorrenti promotori

- prendono atto che la costituzione in Giudizio da parte dell'avvocatura della Provincia comprende anche la „Commissione per i procedimenti referendari“, segno che la Provincia stessa riconosce che la Commissione per i procedimenti referendari fa parte dall'organizzazione amministrativa provinciale, tanto che il Presidente della Giunta ne è il rappresentate legale e l'avvocatura della Provincia il legittimo organo di difesa.

- prendono atto che la natura giuridica del comitato dei promotori, quale organo rappresentante della popolazione nel contesto del procedimento legislativo iniziato con il deposito del quesito con le firme richieste e la posizione giuridica di diritto soggettivo politico seguito nella sua funzione istituzionale di esercenti funzioni legislative, non viene messo in discussione;

- danno atto che, conseguentemente, non viene ex adverso contestata la giurisdizione del Giudice ordinario adito e la esperibilità dell'azione popolare intrapresa;

- condividono quanto sostenuto dalla difesa della Provincia e dalla Commissione che si tratta di questioni di diritto senza necessità di attività istruttorie;

- rilevano che la difesa della Provincia, facendo proprio la tesi già sostenuta dalla Commissione per i procedimenti referendari, parte dal presupposto che i criteri e i limiti di ammissibilità elaborati dalla Corte Costituzionale nella famosa quanto remota sentenza del 1978 per i referendum abrogativi ex-art. 75 della Costituzione, sarebbero applicabili tale e quale anche a tutti gli "altri" tipi di referendum;

- ribadiscono quanto già affermato nel ricorso, ovvero che i criteri di ammissibilità elaborati per i referendum ex art. 75 della Costituzione non sono invece applicabili per analogia a tipi di referendum che hanno un quadro normativo e un ambito di applicazione totalmente diverso.

- tengono a precisare in particolar modo che i referendum propositivi oggetto della presente controversia indetti in base alla normativa provinciale hanno natura propositiva nel senso di voler

- a) introdurre nella legislazione provinciale l'istituto: „**Gran Consiglio dei cittadini**“ per rafforzare l'esplicazione della partecipazione popolare nel senso e nello spirito della Costituzione, materia che non fa parte di quelle trattate nell'art. 47 dello Statuto di autonomia.
- b) una modifica delle norme tecniche del procedimento referendario di cui alla legge provinciale n. 22/2018;

- fanno presente che si tratta di questioni giuridiche nuove e molto discusse tra gli operatori del diritto e le quali, anche alla luce di quanto esposto dalla difesa della Provincia, vanno ulteriormente approfondite;

Tutto ciò premesso i ricorrenti


- contestano tutto quanto detto e dedotto nella comparsa di costituzione,
- confermano e ribadiscono quanto richiesto nell'atto introduttivo e con espressa riserva di prendere dettagliatamente posizione in merito a quanto sostenuto dalla Provincia nella propria difesa,

- chiedono fissarsi nuova udienza per la discussione con congruo termine per il deposito e scambio di memorie difensive con l'autorizzazione di depositare ulteriori studi e riflessioni da parte di esperti del settore per dare un contributo costruttivo alla ricostruzione di questa vicenda giuridica innovativa e complessa.

Si dimettono:

1. Disegno di legge provinciale 107/11 deliberato dal Consiglio provinciale in data 6 giugno 2013;
2. Risultati del referendum confermativo dd. 9/2/2014 che respinge con larga maggioranza il disegno di legge provinciale 107/11;
3. Copia della comunicazione del Comitato Diritti Umani dell'ONU per violazione dell'Italia dei diritti politici, resa pubblica il 28 novembre 2019.

Bolzano, li 09/03/2021



Lausch Stephan,

in proprio e quale Presidente del comitato dei promotori e
primo firmatario delle iniziative referendarie